



**Stefania Campo**  
*Deputata Movimento 5 Stelle*  
*Assemblea Regionale Siciliana*

XVII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE N.907  
(risposta scritta)

DATA 21.06.19

**CHIARIMENTI SUI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME DEI DIPENDENTI DELLA DITTA INTERBUS S.P.A. ESERCENTE IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.**

All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che:

la Interbus S.p.A., con sede legale a Enna, società esercente il trasporto pubblico locale attraverso contratto di affidamento provvisorio ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, ha negli anni stipulati con alcuni suoi dipendenti dei contratti part-time misti a tempo indeterminato, con qualifica di "Operatore di esercizio", parametro 140, CCNL Autoferrotranvieri;

l'articolazione dell'orario di lavoro indicata nel contratto prevede l'utilizzazione del lavoratore per l'espletamento del servizio scolastico, a settimane alterne, per un totale complessivo di 30 ore di lavoro quale orario medio settimanale, con circa 19 gg di ferie annue;

alla fine di ogni anno scolastico il rapporto di lavoro rimane "sospeso" e a "zero ore" per poi riprendere con l'inizio dell'anno scolastico a settembre. Ciò comporta, per i lavoratori coinvolti, l'incertezza di conoscere con precisione l'inizio e la fine della propria attività lavorativa e, cosa ancor più grave, l'impossibilità di rendere la propria prestazione lavorativa nel periodo giugno-settembre di ogni anno in cui il contratto si intende a "zero ore", periodo in cui i lavoratori restano privi di qualsiasi retribuzione e in cui Interbus S.p.A. utilizza altri lavoratori a tempo pieno (con contratti a termine, in somministrazione, a tempo indeterminato) per lo svolgimento di servizi e mansioni del tutto analoghe a quelle svolte dagli stessi operatori di servizio;

rilevato che:

alcuni lavoratori hanno avviato dei contenziosi davanti al Giudice del Lavoro proprio per la presunta illegittimità di questi contratti;

tali contratti risulterebbero infatti illegittimi, sulla base di quanto all'uopo previsto sia dal D.lgs n.61/2000 che dal CCNL Autoferrotranvieri vigente, in primo luogo per la genericità e l'indeterminatezza della clausola inerente la collocazione della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e alla fine del periodo lavorativo. Infatti il lavoratore in tal modo sa solo approssimativamente quando dovrà espletare la propria attività lavorativa nel corso dell'anno, venendo poi fissata la durata della prestazione lavorativa di anno in anno dal datore di lavoro con i turni di servizio e le comunicazioni fatte al ricorrente. Ciò risulterebbe illegittimo e lesivo dei diritti del lavoratore che, seppur in regime di part-time e dunque nella piena facoltà di trovare un'altra

occupazione nel periodo estivo in cui il contratto rimane sospeso a zero ore, concretamente non potrà attivarsi per la ricerca di un altro lavoro se non dopo che gli venga comunicato dal datore di lavoro la data di inizio a settembre e di cessazione a giugno della prestazione lavorativa, comunicazioni peraltro queste che avvengono con il preavviso di pochi giorni;

viene altresì eccepito come la Interbus s.p.a. violi i limiti di utilizzo dei contratti part – time previsti dall'art. 2/A del CCNL autoferrotranvieri del 14/12/2004, avendo alle proprie dipendenze pochissimi lavoratori a tempo indeterminato full-time a fronte della stragrande maggioranza di lavoratori part-time;

i contratti in esame non sarebbero neanche conformi al CCNL Autoferrotranvieri nella parte in cui prevede che il part-time di tipo misto può essere attivato solo a seguito di esame congiunto tra azienda e rappresentanze sindacali aziendali. la Interbus invece, in assenza di alcun accordo aziendale e senza nemmeno alcun previo confronto con le OO.SS. di categoria, attivava innumerevoli contratti part-time di tipo misto prevedendo in essi peraltro un lungo periodo, di circa tre mesi, in cui il lavoratore non percepisce alcuno stipendio (in quanto a zero ore mensili), non ha diritto alla indennità di disoccupazione (in quanto assunto a tempo indeterminato e, pertanto non staccato dall'avviamento al lavoro in precedenza avuto), ed è costretto a rimanere a casa in quanto il datore di lavoro sceglie di coprire i molteplici servizi pur presenti nel periodo estivo con altre assunzioni o di personale interinale (somministrato) o a tempo determinato, assunzioni queste peraltro fatte in violazione delle percentuali di utilizzo contrattualmente previste;

la stessa articolazione settimanale dell'orario di lavoro prevista nella tipologia di contratto in esame sarebbe illegittima per violazione del CCNL del 24/12/2004, nella parte in cui prevede che nel contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale la distribuzione è definita "anche con riferimento a turni articolati su una sola delle due fasce orarie prestabilite così determinate: prima fascia da inizio servizio fino alle ore 13, con possibilità di estensione fino alle ore 14 per oggettive esigenze aziendali previa informativa alle rappresentanze sindacali aziendali; la seconda dalle ore 14 a fine servizio". Invece Interbus impone giornalmente ai propri dipendenti con tale tipologia di contratto di lavorare a cavallo delle due fasce orarie predette con distacchi peraltro inusitati tra le singole (brevi) prestazioni richieste;

ci si lamenta anche della violazione del limite minimo per le ore del part-time fissato dalla contrattazione collettiva, che non possono essere inferiori al 50% della prestazione media ordinaria del full-time nella settimana, mense ed anno, dal momento che il contratto individuale di lavoro in oggetto va in sospensione nel periodo giugno-settembre di ogni anno, periodo in cui il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione restando a zero ore lavorate;

il comportamento complessivamente posto in essere da Interbus S.p.A. risulterebbe illegittimo anche alla luce di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 61/2000 a mente del quale "il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle alle quali è prevista l'assunzione". Viene fatto notare, a tal riguardo, come nel periodo giugno/settembre di ogni anno la società sin dal 2010 ha assunto personale a

tempo pieno (con contratti a tempo indeterminato o determinato o in somministrazione) avente le medesime mansioni degli “operatori di servizio” per lo svolgimento dei servizi presso unità produttive site nello stesso ambito comunale;

considerato che:

a seguito della proposizione dei ricorsi al Giudice del Lavoro, la Interbus s.p.a. procedeva a stipulare con alcuni ricorrenti delle conciliazioni stragiudiziali con le quali si apportavano condizioni migliorative ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time sotto il profilo dell’orario di servizio e si conveniva un importo di euro 100,00 a titolo di transazione generale e novativa, in cambio della rinunzia espressa e senza riserve ad ogni altra pretesa;

ritenuto che:

l’atteggiamento posto in essere da Interbus S.p.A. desta non poche perplessità sulla legittimità dei contratti stipulati e sulla opportunità di non estendere la conciliazione a tutti i ricorrenti ma solo ad alcuni;

per sapere:

se non intenda avviare un accertamento ispettivo nei confronti della Interbus s.p.a. in merito alle segnalazioni di irregolarità sopra elencate, e, nel caso di riscontro positivo, adottare ogni atto utile al fine di ripristinare il rispetto della normativa vigente, valutando anche l’eventuale rescissione del contratto di affidamento provvisorio stipulato.

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

Firmatari: **Campo Stefania**, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta.